



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINA N. 1/2012/DIR

Publicazione della proposta definitiva di impegni presentata dalla società Fastweb S.p.A., ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativa al procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR

Il Direttore

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’articolo 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” adottato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte con delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e successive integrazioni;

VISTA la delibera del 17 gennaio 2007 n. 25/07/CONS di “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, ed in particolare l’articolo 12-*bis*, comma 6, che dispone la pubblicazione della proposta di impegni nella sua versione definitiva sul sito *internet* dell’Autorità, affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, entro un termine di trenta giorni per la presentazione delle stesse;

VISTO l’atto di contestazione di cui al procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR, notificato, contestualmente al verbale di accertamento, alla società Fastweb S.p.A. in data 7 febbraio 2012, per la violazione delle norme inerenti le procedure per il trasferimento delle utenze di rete fissa di cui alle delibere nn. 274/07/CONS, 1/09/CIR, n. 96/10/CIR, e relative disposizioni attuative, in quanto la società, in qualità di operatore *donating*, nel corso dei contatti con clienti, ha utilizzato i dati contenuti nella richiesta di migrazione per fini diversi dalla corretta conclusione del passaggio, allo scopo di svolgere attività di promozione commerciale con finalità di *retention* e, inoltre, ha proceduto allo scarto illegittimo di ordinativi di migrazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli impegni definitivi presentati, ai sensi della legge n. 248/06, in data 4 aprile 2012 da Fastweb nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR;

UDITA la società Fastweb in data 19 marzo 2012;

VISTI gli esiti istruttori, inerenti l'accertamento della cessazione della condotta contestata;

CONSIDERATO che il Consiglio, nella seduta del 7 maggio 2012, ha preso atto dell'istruttoria preliminare della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica con una valutazione previa di non manifesta inammissibilità della proposta di impegni presentata da Fastweb con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR;

Determina

1. La proposta definitiva di impegni di Fastweb S.p.A., presentata in data 4 aprile 2012, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
2. I soggetti interessati devono inviare le proprie osservazioni sulla proposta di impegni di cui al paragrafo precedente, nella versione accessibile a Fastweb, all'attenzione del Responsabile del procedimento, Avv. Luigi Marotta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul sito *web* dell'Autorità.
3. In considerazione di eventuali accessi agli atti da parte di terzi operatori, si chiede, altresì, di inviare le proprie osservazioni, entro il medesimo termine di cui al paragrafo 2, anche in una seconda versione non confidenziale, con l'indicazione degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la sottrazione all'accesso.
3. Le osservazioni dei soggetti interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di Fastweb S.p.A. nel procedimento sanzionatorio n. 1/12/DIR. Osservazioni ai sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS*" e saranno rese accessibili a Fastweb il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2.
4. Le osservazioni, sia nella versione confidenziale sia in quella non confidenziale, dovranno essere spedite al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): agcom@cert.agcom.it. In subordine, le osservazioni potranno essere inviate in formato cartaceo tramite raccomandata con avviso di ritorno, corriere o raccomandata a mano, anticipate inderogabilmente via *e-mail* (l.marotta@agcom.it), al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, Ufficio servizi all'ingrosso, controversie e sanzioni, Centro Direzionale - Isola B5 – Torre Francesco, 80143, Napoli. La trasmissione in formato elettronico al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità esposte.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Entro i successivi trenta giorni Fastweb potrà presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi ed eventualmente introdurre modifiche agli impegni, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS.

6. La presente determinazione è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 15 maggio 2012

Il Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica
Vincenzo Lobianco